



## Assemblea di Bacino del 16 marzo 2017

### Punto 4.

#### **OGGETTO: Affidamento servizio rifiuti nel Comune di San Donà di Piave: ulteriore prosecuzione del servizio al 30.6.2017**

#### **Richiamate**

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, che prevede (articoli 3 e 5) che:
  - *"Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino"*;
  - Tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche *"l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero"*;
- 1. la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche *"l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente"* (art. 9, comma 2, punti g) e h);

#### **Richiamate altresì**

- la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 25 maggio 2016 con la quale è stato stabilito:
  1. *di dar mandato al Comitato di bacino e al Direttore di avviare le attività istruttorie funzionali alla predisposizione delle proposte di delibere, da sottoporre ad una prossima Assemblea entro la fine del corrente esercizio, per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei tre Comuni di Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Meolo con servizio in scadenza al 30.6.2016;*
  2. *di prevedere per il nuovo affidamento del servizio di cui al punto 1) una decorrenza da 1.1.2017 e una scadenza da determinare in coerenza con il quadro normativo vigente e con la durata del periodo di ammortamento degli investimenti necessari per la sua gestione, con l'obiettivo di pervenire anche per tali Comuni ad un finale allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038, mediante un unico nuovo affidamento o, se necessario in base al quadro normativo e tecnico vigente, con due nuovi affidamenti consecutivi;*
  3. *di indirizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il nuovo affidamento del servizio rifiuti nei tre Comuni di cui punto 1) al medesimo gestore, Veritas S.p.A., che già presta, in via diretta o tramite proprie controllate, il servizio rifiuti nella quasi totalità dei Comuni del Bacino (44 su 45), previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti posti dalla normativa per l'affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento motivato di affidamento;*
  4. *di approvare l'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2016 del servizio affidato a Veritas nei tre Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino e Meolo, con servizio in scadenza al 30.06.2016, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, nella prospettiva dell'adozione entro tale data della delibera di affidamento del servizio di cui al punto 1;*



- la determina N. 45 del 20/12/2016 con la quale, a seguito dell'esame della documentazione presentata dal gestore e degli esiti della Relazione inviata da Sintesi Srl, il Direttore del Consiglio di Bacino, anche nella veste di RUP, ha dato atto della sussistenza della congruità economica dell'offerta di Veritas Spa per il nuovo affidamento del servizio rifiuti nel Comune di San Donà di Piave per la durata di 15 anni, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i criteri per l'affidamento in house previsti dall'art. 192, comma 2 del D.lgs.50/2016;
- la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 13 del 21 dicembre 2016 con la quale è stato stabilito:
  1. *di prendere atto delle attività istruttorie finora svolte dal Comitato di bacino e dal Direttore del medesimo, come descritte nelle premesse, funzionali alla predisposizione della proposta di delibera per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nel Comune di San Donà di Piave, in esecuzione del mandato conferito con la delibera n. 4/2016 dell'Assemblea di Bacino,*
  2. *di dare atto che, per causa non imputabile all'Ente affidante, da porre in relazione all'inattesa mancata entrata in vigore del testo unico sui servizi pubblici locali .... i tempi tecnici necessari al completamento dell'istruttoria per l'affidamento del servizio rifiuti nel Comune di San Donà di Piave si protrarranno di qualche mese rispetto alla scadenza fissata al 31/12/2016, prevista dalla delibera assembleare n. 4/2016, in ogni caso non oltre la data del 31 marzo 2017,*
  3. *di dare altresì atto che, per le motivazioni espresse in premessa, è comunque sin d'ora ragionevole prevedere che, entro i termini sopraindicati, si accerterà in via definitiva, dandone atto nella Relazione ex art. 34 comma 20 del DL n. 179/2012, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti ai fini dell'affidamento diretto in house, e si procederà, di conseguenza, ad effettuare un nuovo affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti nel Comune di San Donà di Piave, realizzandosi le condizioni per l'attuazione dell'indirizzo espresso con la delibera n. 4/2016 dell'Assemblea di bacino,*
  4. *di disporre, nella ragionevole prospettiva della presumibile approvazione entro i primi mesi del 2017 della delibera da parte dell'Assemblea di Bacino di un nuovo affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti nel Comune di San Donà di Piave, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.3.2017 del servizio già attualmente erogato da Veritas Spa nel Comune di San Donà di Piave, al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la tutela della salute dei cittadini, nonché la salvaguardia dell'ambiente nei territori interessati;*
- la precisazione contenuta nelle premesse della citata delibera n. 4/2016, secondo cui la verifica del rispetto delle condizioni per l'affidamento in house dovrà essere condotta con riferimento al quadro normativo vigente all'atto del nuovo affidamento

### Considerato

- che l'articolo 1, comma 8, della legge 11/2016 dispone che il Governo, entro un anno dalla data - 19 aprile 2016 - di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, può emanare disposizioni integrative e correttive al codice stesso (Dlgs n. 50/2016), con la medesima procedura prevista per l'adozione del provvedimento principale.
- che in data 17 febbraio 2017 il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, ha pubblicato lo schema di provvedimento correttivo di prossima adozione, su cui ha inviato i soggetti coinvolti a fornire i propri contributi in relazione al testo coordinato degli articoli modificati o integrati dal provvedimento correttivo.



- Che il testo sottoposto a consultazione ricomprende tra gli articoli modificati o integrati dal provvedimento correttivo anche l'art. 192 del Dlgs 50/192, che costituisce la norma di riferimento per gli affidamenti in house, su cui si è basata l'istruttoria che ha portato alla citata determina N. 45 del 20/12/2016 del Direttore nella sua veste di RUP, che ha dato atto della sussistenza della congruità economica dell'offerta di Veritas Spa, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio
- Che sussiste quindi la concreta possibilità che il decreto correttivo del Dlgs 50/2016 di prossima adozione possa modificare, prima dell'approvazione della delibera dell'Assemblea di Bacino, con cui si disponga l'affidamento in house, programmata per fine marzo 2017, il riferimento normativo su cui si è basata l'attività istruttoria secondo le indicazioni contenute nella determina N. 45/2016 di accertamento della convenienza dell'affidamento ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 50/2016, rendendola quindi non più coerente con il quadro normativo vigente all'atto del nuovo affidamento, come invece disposto con la richiamata delibera N.4/2016

### Considerato altresì:

- che in data 8 marzo 2017 si è tenuta l'udienza pubblica avanti al TAR Venezia per la discussione del ricorso N. 935/2016 presentata da De Vizia Transfer Spa per l'annullamento della citata delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 25 maggio 2016, avente ad oggetto *"Linee guida per il rinnovo con decorrenza da 1.01.2017 degli affidamenti servizio rifiuti nei Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino, Meolo e Cona e prosecuzione degli attuali contratti di servizio fino al 31.12.2016 - delibera di approvazione"*, nonché di precedenti delibere dell'Assemblea di Bacino tra cui in particolare la delibera n. 1 del 25 marzo 2015, recante *"Linee di indirizzo per rinnovo affidamento servizio rifiuti nei Comuni con affidamenti in scadenza"*
- che nel giudizio si è costituito il Consiglio di Bacino, il cui legale - prof. Andrea Maltoni - ha depositato in data 20 febbraio 2017 un'articolata memoria difensiva nella quale si sono illustrate le ragioni che inducono a ritenere inammissibili e/o infondati tutti i motivi del ricorso presentato da De Vizia Transfer Spa, atteso che il procedimento seguito dal Consiglio di Bacino in vista dell'adozione di una delibera con cui si disporrà un nuovo affidamento nei Comuni con affidamento scaduto (San Donà di Piave, Quarto d'Altino e Meolo), appare coerente con la normativa vigente, oltre che con le delibere approvate dal Consiglio di bacino (i.e. dalla delibera n. 1/2015 fino all'impugnata delibera N. 4/2016)
- che sia pertanto opportuno attendere l'esito del ricorso avanti al TAR, la cui sentenza è prevista non oltre il mese di maggio, prima di adottare deliberazioni che necessariamente dovranno tener conto dei contenuti e delle motivazioni di tale sentenza

### Ritenuto

- Che per le motivazioni sopra espresse ed in particolare in considerazione:
  - delle possibili modifiche/integrazioni che il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici - di imminente emanazione - è presumibile che apporti all'art. 192 del Dlgs 50/2016
  - dell'opportunità di attendere la sentenza del TAR Veneto, e le relative motivazioni, sul ricorso di De Vizia Transfer Spa per l'annullamento della delibera 4/2016 dell'Assemblea di Bacino,

sia ragionevole preventivare un breve slittamento, non superiore ad un trimestre rispetto alla scadenza di marzo 2017 fissata dalla delibera N.13/2016, del termine entro il quale l'Assemblea di Bacino potrà adottare la delibera di nuovo affidamento della gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di San Donà di Piave,



- che sia pertanto necessario disporre un'ulteriore breve prosecuzione tecnica fino al 30.6.2017 del servizio già attualmente prestato da Veritas Spa nel Comune di San Donà di Piave, al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la tutela della salute dei cittadini, nonché la salvaguardia dell'ambiente nei territori interessati;

**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

## **L'ASSEMBLEA DEL BACINO**

### **DELIBERA**

1. di prender atto dell'opportunità di prevedere un breve slittamento, non superiore ad un trimestre rispetto alla scadenza di marzo 2017 fissata dalla delibera N.13/2016, del termine entro il quale l'Assemblea di Bacino potrà adottare la delibera di nuovo affidamento della gestione del servizio rifiuti urbani nei tre Comuni di San Donà, Meolo e Quarto d'Altino, per le motivazioni sopra espresse ed in particolare in considerazione:
  - a. delle possibili modifiche/integrazioni all'art. 192 del Dlgs 50/2016 che venissero disposte dal provvedimento correttivo del codice dei contratti pubblici di imminente emanazione
  - b. dell'opportunità di attendere la sentenza del TAR Veneto, e le relative motivazioni, in relazione al procedimento promosso sulla base del ricorso di De Vizia Transfer Spa per l'annullamento della delibera 4/2016 dell'Assemblea di Bacino,
2. di disporre conseguentemente un'ulteriore breve prosecuzione tecnica fino al 30.6.2017 del servizio già attualmente prestato da Veritas Spa Comune di San Donà di Piave, al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la tutela della salute dei cittadini, nonché la salvaguardia dell'ambiente nei territori interessati;